

Contratto tecnico sportivo nell'ambito dilettantistico

TRA

La Federazione Italiana Bocce, con sede in Roma (RM) 00189, via Vitorchiano n. 113/115, C.F. 80083470015, P.I. 00855871000, nella persona del Presidente del Comitato, domiciliato ai fini della presente presso la sede del Comitato ... sita in, di seguito per brevità denominata F.I.B. che agisce nel presente atto in virtù di deliberazione assunta dal Consiglio Federale del

E

Il sig./ la Sig.ra, nata a, il giorno, ed ivi residente in C.F., in seguito denominata "TECNICO-SPORTIVO".

PREMESSO

che il tecnico sportivo ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività promossa dalla F.I.B. conoscendone i vari regolamenti e disposizioni federali nonché di essere tesserato dalla F.I.B. medesima;
che è in grado di garantire il rispetto della normativa di cui sopra;
che la F.I.B. ha necessità di assicurare ai propri affiliati un'assistenza tecnica sportiva, nonché di meglio organizzare/programmare le stesse attività istituzionali, per la specialità e per tutta l'attività nella Regione.....;
che le parti intendono disciplinare il rapporto di lavoro di cui al presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25, L. n.133/99, così come modificato dall'art. 37, L. n. 342 del 21/11/00, e art. 67 co.1, lett. m) del TUIR;
che l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di un'attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti, essendo la F.I.B. una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI nonché una Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP, pertanto viene escluso che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla Legge n. 91/81 o quelli costituenti l'esercizio professionale di arti o professioni.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e formano pattuizione espressa.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

la Sig.ra presterà la sua attività nell'interesse della F.I.B. quale referente per l'organizzazione dell'attività del Comitato e l'organizzazione degli eventi sportivi nell'ambito regionale

L'attività sarà svolta in piena ed assoluta autonomia tecnica – sportiva nell'ambito della programmazione che sarà concordata con la F.I.B. e con il solo obbligo di relazione ai referenti della Federazione entro la fine del mese di 2018.

La prestazione viene effettuata nell'ambito delle funzioni istituzionali dello sport italiano a cui sono preposti il Coni ed il CIP e per essi le loro entità riconosciute e nel quadro istituzionale dello sport dilettantistico per come disciplinato, per ultimo, dall'art. 90 della Legge n.289/02.

Al rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle società/associazioni sportive riconosciute dal CONI di cui all'art. 25 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999, come modificato dall'art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000.

La collaborazione oggetto del presente contratto, resa dalla Sig.ra, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

ART. 3 - PRESTAZIONE A CARICO DEL TECNICO - SPORTIVO

Il tecnico - sportivo dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della F.I.B.

La Sig.ra _____ sarà libera di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le Parti e già meglio specificati in premessa.

La Sig.ra _____ rimarrà libera di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

ART. 4 – INDENNITA' DEL TECNICO - SPORTIVO

A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico del tecnico - sportivo, la F.I.B. si impegna a corrispondere una indennità nella misura di euro () e nell'ambito di quanto previsto dall'art. 67, co.1, lett. m) del TUIR.

L'indennità, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che la Sig.ra _____

_____ possa pretendere a titolo di indennità per qualsivoglia motivo. Rimangono a carico della F.I.B. le sole spese di vitto, alloggio e viaggi in occasione di trasferte autorizzate preventivamente dal Presidente Federale o dal Segretario Generale. Le Parti danno reciprocamente atto che nella determinazione dell'indennità pattuita nel presente contratto, si è tenuto conto che la Sig.ra _____ è assoggettabile all'ordinamento dello sportivo dilettante, che l'indennità è commisurata alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto. Il tecnico – sportivo dichiara di non avere nulla a pretendere nel caso in cui la Federazione utilizzi, successivamente alla scadenza del presente accordo, metodiche da lui indicate o materiale predisposto e utilizzato per lo svolgimento del presente incarico.

La Sig.ra _____ espressamente prende atto che essendo i proventi oggetto della prestazione di cui al presente contratto inquadrati sotto il profilo fiscale tra i redditi diversi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, co.29 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995, su tale corrispettivo non verranno calcolati e versati contributi previdenziali, né premi assicurativi.

Stante la specifica caratteristica del presente atto, la F.I.B. non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né per stipulare polizze assicurative per incidenti o infortuni in favore dell'istruttore. Pertanto faranno capo a quest'ultimo tutti gli oneri in merito nonché le responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo di effettiva esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.

ART. 5 – DURATA DELL'INCARICO

La F.I.B. si impegna ad utilizzare le prestazioni del tecnico – sportivo per il periodo intercorrente dal2018 sino al.....2018.

Il presente accordo si risolve alla scadenza del termine sopra indicato essendone espressamente escluso il tacito rinnovo.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

Art. 5. bis Dichiarazioni ed Obblighi del tecnico incaricato all'attività gestionale – amministrativa

5bis.1 La Sig.raai fini della presente collaborazione, dichiara:

- di possedere i requisiti per lo svolgimento dell'incarico assegnato con il Contratto;
- che l'incarico è svolto in forma non esclusiva e che non sussistono ragioni di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico stesso.

5bis.2 La Sig.rasi obbliga a:

- non divulgare con alcun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche e/o radiotelevisive, pubblicazioni etc) notizie e/o commenti relativi all'incarico affidato;
- non comunicare a terzi o divulgare in alcun modo eventuali dati personali di terzi, cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico affidato;
- svolgere autonomamente e con la massima diligenza l'incarico nel rispetto degli obbiettivi stabiliti nel presente contratto;
- custodire adeguatamente l'eventuale documentazione fornita dalla Federazione Italiana Bocce per l'espletamento dell'Incarico.

ART. 6 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

Resta inteso che, in relazione alla natura del presente contratto, la F.I.B. può, in qualsiasi momento revocare l'incarico di collaboratore professionale, pagando la prestazione svolta fino a quel momento ai sensi dell'art. 2237 del codice civile, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento.

ART. 7 – DEFINIZIONE DEL RAPPORTO

7.1 Le Parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente la Sig.ra dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dalla F.I.B., **oltre ai compensi pattuiti per le attività** previste dal presente accordo.

7.2 Il presente Contratto si intenderà risolto ed la Sig.ra non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della FIBnei seguenti casi:

- mancata, parziale o inadeguata effettuazione delle prestazioni oggetto del Contratto;
- violazione, da parte della Sig.ra , di uno degli obblighi di cui all'art. 2;
- violazione, da parte della Sig.raa, per fatto proprio o di terzi, degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 5bis del Contratto;
- danno all'immagine della FIB causato dall'esecuzione dell'incarico.

Per quanto non espressamente previsto, le Parti si richiamano alle norme vigenti in materia nonché ai regolamenti sportivi.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 recante il nuovo "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", la F.I.B., in quanto titolare del trattamento, ha dato all'Istruttore l'informativa prevista dall'art.13 del suddetto decreto, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Istruttore all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Federazione nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti spettanti all'interessato ai sensi dell'art.7 del decreto stesso.

Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Istruttore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

ART. 9 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute al collegio arbitrale costituito secondo le vigenti normative.

L.C.S.

il Tecnico Sportivo

LA F.I.B.

Le Parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2 (oggetto del contratto), 4 (indennità del tecnico - sportivo), 6 (risoluzione anticipata), 8 (autorizzazione al trattamento dati), 9 (clausola compromissoria).

il Tecnico Sportivo

LA F.I.B.